

1. Offerte

1.1. All'offerta siamo vincolati solo fino alla scadenza del termine di accettazione.

2. Stipula del contratto

2.1. Il contratto si considera stipulato nel momento in cui abbiamo confermato la vostra accettazione dopo il ricevimento di un ordine. Accordi verbali hanno validità solo se confermati per iscritto.

3. Volume ed esecuzione della fornitura

3.1. Per il volume e l'esecuzione della fornitura fa fede la nostra conferma d'ordine. Il materiale o le prestazioni non indicati nella conferma vengono computati separatamente.

4. Documentazione tecnica

4.1. La documentazione tecnica, come i disegni, le descrizioni, le figure e simili, nonché eventuali indicazioni relative al peso, hanno solo carattere indicativo, sempre che non siano stati definiti espressamente come vincolanti; ci riserviamo le modifiche che riterremo necessarie.

4.2. Il committente deve trattare la documentazione tecnica come materiale riservato. La documentazione resta di nostra proprietà intellettuale e non può essere copiata né portata a conoscenza di terzi in qualsiasi altro modo o utilizzata per realizzare l'opera o i suoi componenti. Essa va utilizzata ai fini della manutenzione e del funzionamento.

4.3. Tutta la documentazione relativa alle offerte cui non ha fatto seguito un ordine deve esserci restituita su richiesta.

5. Disposizioni sul luogo di destinazione

5.1. Il committente deve informarci sulle disposizioni legali, amministrative e di altra natura che devono essere rispettate ai fini dell'esecuzione del contratto.

6. Prezzo

6.1. I nostri prezzi si intendono al netto franco stabilimento, senza imballaggio, in franchi svizzeri o in euro, senza detrazioni. Tutti i costi accessori, come i costi di imballaggio, nolo, assicurazione, autorizzazioni di esportazione o importazione e altri permessi, nonché le certificazioni sono a carico del committente. Il committente è altresì tenuto a sostenere tutti i tipi di imposte, diritti, tasse e dazi.

Nel caso in cui i costi di imballaggio, nolo, assicurazione e altri costi accessori siano stati inclusi nel nostro prezzo o indicati separatamente nell'offerta o nella conferma d'ordine, ci riserviamo il diritto di adeguare le nostre aliquote all'eventuale variazione delle tariffe.

6.2. Dopo la stipula del contratto, i prezzi vengono adeguati se

- sono stati concordati prezzi variabili
- è stata concessa a posteriori una proroga del termine di consegna per uno dei motivi di cui al punto 9.2.
- il volume delle forniture o prestazioni convenute ha subito una variazione oppure
- il materiale o l'esecuzione ha subito una variazione perché la documentazione affidata dal committente non corrispondeva alle condizioni reali o era incompleta.

7. Condizioni di pagamento

7.1. I pagamenti devono essere effettuati dal committente senza detrazioni, come sconti, spese, imposte e tasse conformemente alle condizioni contenute nella conferma d'ordine. L'obbligo di pagamento è soddisfatto nel momento in cui sono stati messi a nostra libera disposizione franchi svizzeri o euro. Se vengono fatturate consegne parziali, il pagamento deve essere effettuato conformemente alle condizioni di pagamento concordate per ogni singola fornitura.

7.2. I termini di pagamento devono essere rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il ritiro della fornitura vengono ritardati o resi inattuabili per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Non è consentito decurtare o trattenere i pagamenti a causa di reclami, diritti o contropretese del committente da noi non riconosciute. I pagamenti devono essere effettuati anche nel caso in cui manchino parti irrilevanti che non rendono impossibile l'utilizzo della fornitura o se risultano necessari interventi di riparazione sulla fornitura.

7.3. Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento concordati, egli è tenuto a corrispondere un interesse di mora dell'1% oltre ai normali interessi di conto corrente delle banche, senza sollecito, a partire dalla data di scadenza. Il pagamento degli interessi di mora non estingue l'obbligo al pagamento conforme al contratto.

7.4. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento ci dà il diritto di ricorrere alle possibilità di legge previste in caso di mora del committente. (CO art. 107 ss.)

8. Riserva di proprietà

8.1. Gli oggetti forniti restano di nostra proprietà fino a quando il prezzo concordato, unitamente a tutti i costi e interessi aggiuntivi, non è stato corrisposto o non sono state pagate eventuali cambiali. Fino a quel momento non possono essere concessi in pegno, venduti o dati a noleggio senza il nostro consenso. Siamo autorizzati a fare registrare la riserva di proprietà nel Registro dei patti di riserva della proprietà nel domicilio del committente. Se il committente intende trasferire gli oggetti forniti con riserva di proprietà in edifici appartenenti a terzi, egli deve darcene preventiva comunicazione e informare i terzi presso i quali ha immagazzinato gli oggetti forniti sull'esistenza della riserva di proprietà a nostro favore a mezzo lettera raccomandata. Inoltre, il committente è tenuto a informarci immediatamente

- qualora cambi il suo domicilio o la propria sede
- se terze persone rivendicano diritti sugli oggetti forniti con riserva di proprietà.

8. Termine di consegna

9.1. Il termine di consegna decorre non appena viene stipulato il contratto, sono state espletate tutte le formalità amministrative, come il rilascio delle autorizzazioni di importazione e di pagamento, sono stati effettuati i pagamenti e sono state prestate eventuali garanzie in caso di ordine e sono stati definiti i punti essenziali. Il termine si considera rispettato se, alla sua scadenza, la consegna in fabbrica è completata.

9.2. Il termine di consegna viene prorogato adeguatamente:

- se i dati necessari per l'esecuzione dell'ordine non ci vengono inviati tempestivamente o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo della fornitura;
- se si manifestano ostacoli che non possono essere evitati nonostante la dovuta diligenza;
- se il committente è in ritardo con i lavori di sua competenza o è in ritardo con l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in particolare se non rispetta le condizioni di pagamento.

9.3. Una pena convenzionale per ritardata consegna richiede un accordo scritto separato.

9.4. In caso di ritardata consegna, il committente non ha il diritto al risarcimento del danno o alla risoluzione del contratto.

10. Controllo e collaudo della fornitura

10.1. Il controllo della fornitura prima della spedizione viene effettuato a nostre spese nell'ambito delle nostre disposizioni di controllo pertinenti. Ulteriori prove devono

Condizioni generali di fornitura

essere concordate separatamente all'atto della stipula del contratto e sono a carico del committente.

10.2. Il committente deve verificare la fornitura entro 14 giorni e comunicarci immediatamente per iscritto eventuali vizi di cui siamo responsabili in virtù dei nostri obblighi contrattuali. Qualora ometta di effettuare tale comunicazione, la fornitura si considera accettata.

10.3. Le prove di collaudo vengono effettuate solo se concordate per iscritto con il committente. Se le circostanze lo consentono, tali prove vengono realizzate nelle nostre officine. Qualora non possano essere effettuate entro il termine convenuto per motivi indipendenti dalla nostra volontà, le caratteristiche che devono essere constatate attraverso tali collaudi si considerano esistenti.

10.4. Nel caso in cui la fornitura risulti non conforme al contratto da uno dei suddetti collaudi, il committente deve darci immediatamente l'opportunità di eliminare il vizio.

10.5. È escluso qualsiasi altro diritto del committente, per fornitura difettosa, in particolare al risarcimento di danni diretti e/o indiretti e alla risoluzione del contratto.

11. Imballaggio

11.1. L'imballaggio viene calcolato separatamente e non viene ritirato. Tuttavia, se viene indicato come imballaggio di nostra proprietà, deve esserci rispedito franco di porto.

12. Trasferimento di utili e rischi

12.1. Utili e rischi sono trasferiti al committente al più tardi con la spedizione della fornitura dallo stabilimento, anche se la consegna viene effettuata franco di porto, CIF, FOB (Incoterms 2000) e clausole simili o include il montaggio o se il trasporto viene da noi organizzato e diretto. Se la spedizione viene ritardata o resa impossibile per motivi indipendenti dalla nostra volontà, la fornitura viene immagazzinata per conto e a rischio del committente.

13. Trasporto e assicurazione

13.1. Richieste particolari relative alla spedizione e all'assicurazione devono esserci comunicate tempestivamente. Il trasporto viene effettuato per conto e a rischio del committente. Il committente deve esporre immediatamente i reclami inerenti al trasporto all'ultimo vettore al ricevimento della fornitura o dei documenti di trasporto.

13.2. L'assicurazione contro danni di qualsivoglia natura è a carico del committente. Tale assicurazione viene stipulata per conto e a rischio e pericolo del committente, anche se siamo noi ad occuparcene. Ci riserviamo il diritto di richiedere la stipula di un'assicurazione con la cessione a nostro favore.

14. Montaggio

14.1. Nel caso in cui ci venga affidato il montaggio, trovano applicazione anche le nostre Condizioni generali di montaggio.

15. Garanzia

15.1. Durante il periodo di garanzia ci impegniamo, su richiesta scritta del committente conformemente all'art. 15.4, a riparare o sostituire, a nostra discrezione, nel più breve tempo possibile presso il domicilio del venditore, tutte le parti della nostra fornitura che, previa documentazione, risultino danneggiate o inutilizzabili a causa di materiale inadeguato, costruzione difettosa o esecuzione incompleta. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.

15.2. A nostro carico sono esclusivamente i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate presso le nostre officine. Se la riparazione o la sostituzione delle parti viene effettuata in un luogo diverso, i costi aggiuntivi risultanti sono a carico del committente.

15.3. Sono esclusi altri diritti del committente per fornitura difettosa, in particolare al risarcimento del danno in qualsivoglia forma (anche per danni indiretti) e alla risoluzione del contratto.

15.4. Il periodo di garanzia è di 12 mesi e decorre con la notifica di merce pronta per la spedizione o con la conclusione del montaggio. Nel caso in cui il montaggio sia stato effettuato dalla nostra azienda, il periodo di garanzia termina al più tardi 18 mesi dalla notifica di merce pronta per la spedizione.

15.5. Per le parti sostituite, il periodo di garanzia ricomincia a decorrere e termina al più tardi 24 mesi dall'inizio del periodo di garanzia per la fornitura principale o, se la spedizione, il montaggio o la messa in funzione sono stati ritardati per motivi indipendenti dalla nostra volontà, al più tardi 30 mesi dall'avviso di merce pronta per la spedizione della fornitura principale.

15.6. La garanzia non include i danni conseguenti all'usura naturale, manutenzione impropria, mancato rispetto delle norme di esercizio, utilizzo errato e per motivi indipendenti dalla nostra volontà.

15.7. La garanzia si estingue se il committente o una terza persona esegue modifiche o riparazioni della fornitura senza il nostro consenso scritto o se il committente non adotta immediatamente misure adeguate per circoscrivere il danno e consentirci di rimuovere il vizio.

15.8. Se il committente non rivendica per iscritto determinati diritti risultanti dalla garanzia entro la scadenza del termine, siamo sollevati dagli obblighi risultanti da tali diritti.

15.9. Per le forniture di terzi rispondiamo solo nell'ambito dell'obbligo di garanzia del subfornitore.

16. Sicurezza sul lavoro

16.1. Il committente informa Atlas Copco prima dell'inizio di un lavoro (per es., messa in funzione, intervento di assistenza), qualora esistano disposizioni specifiche relative alla sicurezza sul lavoro.

17. Responsabilità

17.1. Ci impegniamo a eseguire la fornitura conformemente al contratto e a soddisfare il nostro obbligo di garanzia. Decliniamo qualsiasi altra responsabilità nei confronti del committente per danni di qualsivoglia natura.

18. Luogo di esecuzione e foro competente

18.1. Le parti concordano come luogo di esecuzione e foro competente esclusivo 2557 Studen (Cantone di Berna).

19. Diritto applicabile

19.1. Il contratto stipulato è disciplinato dal diritto svizzero.

20. Validità

20.1. Le presenti Condizioni generali di fornitura sono valide in tutti i punti che non sono diversamente e reciprocamente disciplinati per iscritto. Le condizioni particolari del committente in contraddizione con le presenti Condizioni generali di fornitura si applicano solo se abbiamo espresso per iscritto il nostro consenso.